



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE SECONDA

IL PRESIDENTE

Vista la Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 (recante *“Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della Giustizia Amministrativa”*) così come successivamente modificata dalla delibera del CPGA n. 74 dell’1 ottobre 2021, ed in particolare l’art. 2 *“ripartizione delle materie fra le Sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati”*;

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. del Lazio n. 319 del 13 ottobre 2025, con il quale, sulla base dei criteri ivi individuati, si è disposta la ripartizione dei ricorsi tra le Sezioni Esterne di questo T.A.R a decorrere dall’1 gennaio 2026; e dato atto che il medesimo decreto ha, fra l’altro, assegnato alla Sezione Seconda Esterna la definizione dei ricorsi aventi ad oggetto le controversie concernenti il rilascio dei visti di ingresso per motivi di studio;

Visto il proprio decreto n. 424 del 19 dicembre 2025 con cui i ricorsi assegnati alla Seconda Sezione Esterna, sono stati ripartiti tra le Sezione Interne, Seconda bis, Seconda ter e Seconda quater; e dato atto che l’art. 2 del menzionato decreto ha specificamente regolamentato la ripartizione dei ricorsi concernenti il rilascio dei visti di ingresso per motivi di studio tenendo conto dei ricorsi già pendenti al 31 dicembre 2025 (stimati nell’ordine di 400 unità circa) presso la Sezione in precedenza competente (e cioè dei ricorsi per i quali non è stata fissata la data dell’udienza pubblica ovvero camerale di trattazione del relativo merito) nonché dei ricorsi depositati a partire dall’1 gennaio 2026;

Considerato che – come comunicato in data 08.01.2026 dalla Segreteria della Sezione Quinta quater in precedenza competente a trattare ricorsi concernenti il rilascio dei visti di ingresso per motivi di studio:

- per un numero di ricorsi stimabili in 90 unità circa non è stata fissata l’udienza camerale per la trattazione della relativa domanda cautelare collegiale;
- per altro numero di ricorsi (allo stato stimabile in 160 unità circa) non è stata fissata l’udienza pubblica ovvero camerale di trattazione del relativo merito;
- per i rimanenti ricorsi (allo stato stimabili in numero inferiore alle 400 unità) risulta fissata presso la Sezione Quinta quater, nell’anno 2026, l’udienza camerale per la trattazione della relativa istanza cautelare collegiale;

Considerato che appare equo assegnare alla Sezione Seconda, che ha un numero di magistrati superiore rispetto alle Sezioni Seconda bis, Seconda ter e Seconda quater, la trattazione dei ricorsi (di cui al precedente periodo) per i quali non è stata fissata l'udienza camerale per la trattazione della relativa domanda cautelare collegiale;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare l'art. 2 del decreto n. 424 del 19 dicembre 2025, così come di seguito riportato:

DECRETA

I. L'art. 2 del proprio decreto n. 424 del 19 dicembre 2025 è sostituito dal seguente:

Art. 2

1. I ricorsi aventi ad oggetto le controversie concernenti il rilascio dei visti di ingresso per motivi di studio la cui definizione, a decorrere dall'1 gennaio 2026, è stata assegnata, con decreto del Presidente di questo T.A.R. del Lazio-Roma n. 319 del 13 ottobre 2025, alla competenza della Sezione Seconda Esterna, vengono ripartiti, tra le Sezioni Interne, tenendo conto dei ricorsi già pendenti al 31 dicembre 2025 presso la Sezione in precedenza competente nonché dei ricorsi depositati a partire dall'1 gennaio 2026.

2. I ricorsi già pendenti al 31 dicembre 2025, per i quali non è stata fissata l'udienza camerale per la trattazione della relativa domanda cautelare collegiale (stimabili in numero di 90 unità), sono assegnati alla Sezione Seconda.

3. I ricorsi (stimabili nell'ordine di 160 unità), anch'essi già pendenti al 31 dicembre 2025, per i quali non è stata fissata la data dell'udienza pubblica ovvero camerale di trattazione del relativo merito, vengono ripartiti, tenendo conto della data del relativo deposito presso questo T.A.R., nel modo seguente:

- a) il primo gruppo di 40 ricorsi è assegnato alla Sezione Seconda;
- b) il secondo gruppo di 40 ricorsi è assegnato alla Sezione Seconda bis;
- c) il terzo gruppo di 40 ricorsi è assegnato alla Sezione Seconda ter;
- d) il quarto gruppo di 40 ricorsi (ovvero il numero di ricorsi residuati ove inferiore a 40) è assegnato alla Sezione Seconda quater.

4. I ricorsi per i quali risulta fissata presso la Sezione Quinta quater, nell'anno 2026, l'udienza camerale per la trattazione della relativa istanza cautelare collegiale, una volta definita la fase cautelare e pertanto individuato il numero totale da trasferire alla Sezione Seconda Esterna, verranno suddivisi per quattro e ripartiti, tenendo conto della data del relativo deposito presso questo T.A.R., nel modo seguente:

- a) il primo dei quattro gruppi verrà assegnato alla Sezione Seconda;
- b) il secondo dei quattro gruppi verrà assegnato alla Sezione Seconda bis;
- c) il terzo dei quattro gruppi verrà assegnato alla Sezione Seconda ter;
- d) il quarto dei quattro gruppi verrà assegnato alla Sezione Seconda quater.

5. I ricorsi depositati a partire dall'1 gennaio 2026 verranno ripartiti tra le Sezioni Interne nel modo seguente:

- a) alla Sezione Seconda sono assegnati i ricorsi depositati dall'1 gennaio al 31 marzo 2026;
- b) alla Sezione Seconda bis sono assegnati i ricorsi depositati dall'1 aprile al 30 giugno 2026;
- c) alla Sezione Seconda ter sono assegnati i ricorsi depositati dall'1 luglio al 30 settembre 2026;
- d) alla Sezione Seconda quater sono assegnati i ricorsi depositati dall'1 ottobre al 31 dicembre 2026.

II. Ogni altra disposizione del decreto n. 424 del 19 dicembre 2025 rimane invariata.

Pietro Morabito